

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SEREGNO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025

Tra

Il Comune di Seregno con sede in Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà, Cod. Fiscale 00870790151 e Partita IVA n. 00698490968, rappresentata per gli effetti del presente contratto da _____ in qualità di Dirigente dell'Area _____, di seguito denominato sponsèe;

e

_____ con sede in _____ (_____) in Via _____, _____ Partita IVA _____, rappresentata da _____, in qualità di legale rappresentante nato il _____ a _____ (_____), di seguito denominato sponsor;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale di Seregno ha posto in essere una procedura, secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge 449/1997, dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, volta all'individuazione di Sponsor per SEREGNO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ del è stata avviata la procedura di sponsorizzazione per l'evento sopra descritto;
- in data _____ (prot. n. _____) è pervenuta la manifestazione di interesse dello Sponsor in risposta all'Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per SEREGNO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025;
- lo Sponsor, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Comune di Seregno un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo Sponsor si impegna a collaborare, nel rispetto di quanto previsto nel pacchetto opportunità di cui all'art.

3 del presente Contratto, con il Comune di Seregno per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie riguardanti il marchio aziendale e le specifiche del servizio offerto nell'ambito di SEREGNO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto si intendono:

- a) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- b) per "Sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Seregno;
- c) per "Sponsor" il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto;
- d) come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari.

Art. 3 - Il pacchetto opportunità

Art. 4 - Obblighi del Comune di Seregno

Il marchio dello Sponsor sarà consegnato al Comune di Seregno in formato digitale e sarà apposto, a cura e a spese del Comune di Seregno, su tutta i materiali ufficiali di comunicazione dell'evento indicati nel precedente art. 3.

Art. 5 - Impegni dello Sponsor

Lo Sponsor corrisponderà al Comune di Seregno la somma di € _____ oltre IVA da versare con bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT77G0503433842000000019900 dietro ricevimento di relativa fattura, come segue:

- nella misura del 60% al momento della sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione;
- nella misura del restante 40% a conclusione della iniziativa sponsorizzata;

Art. 6 - Durata del contratto

Il presente accordo ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni delle parti.

Art. 7 - Modificazioni contrattuali

1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.
2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Art. 8 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Art. 9 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae*.
2. E' fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.

Art. 10 - Elezione di domicilio

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata a mezzo pec o altro mezzo equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:
 - a) l'inosservanza delle norme vigenti sulle sponsorizzazioni afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari;
 - b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
 - c) atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

Art.12 - Facoltà di recesso

E' attribuita al Comune di Seregno la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Art. 14 - Controversie

Competente per qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla validità, esecuzione e risoluzione - sarà il Tribunale di Monza.

Art. 15 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ e la manifestazione di interesse presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. _____) conservata agli atti dello Sponsèe presso il Servizio Sport e Attività Giovanili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per lo Sponsor
Il legale rappresentate

Per lo Sponsèe
Comune di Seregno
Il Dirigente
